

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 1327, 480 e 603-A

## RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE ALIMENTARE)

(RELATORE BUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1995

• SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995,  
n. 23, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel  
mercato agricolo - E.I.M.A. (n. 1327)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

e col Ministro della bilancio, della programmazione economica  
e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1995

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo  
(n. 480)

**d'iniziativa dei senatori BORRONI, DI BELLA, CORVINO,  
SCRIVANI e BARBIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1994**

---

Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo  
EIMA (n. 603)

**d'iniziativa del senatore ROBUSTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994**

---

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno  
di legge n. 1327*

## INDICE

Relazione .....	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	11
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	12
Emendamenti della Commissione al testo del decreto-legge .	»	13
Disegno di legge n. 237, d'iniziativa del Governo .....	»	17
Testo del decreto-legge .....	»	18
Disegno di legge n. 480, d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri .....	»	28
Disegno di legge n. 603, d'iniziativa del senatore Robusti ....	»	33

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame ha per oggetto la conversione del decreto legge 26 gennaio 1995 n. 23 istitutivo dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo, d'ora in poi denominato E.I.M.A.; al riguardo avranno tutti i colleghi piena consapevolezza dell'importanza e della complessità di questo atto.

In merito alla necessità di una sostanziale riforma dell'intero settore agricolo si era raggiunto un pieno accordo tra le parti politiche già nella scorsa legislatura con l'emanazione della legge n. 491 del 1993.

Con tale legge si è provveduto a riordinare le competenze regionali e statali ed è stato istituito il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Nel contempo si è anche voluto dare un forte segnale di innovazione nei rapporti Stato - Regioni e, più in generale, sono state tracciate le linee guida dell'intera politica agroalimentare del nostro Paese.

Da un sistema in cui al vecchio Ministero dell'agricoltura e delle foreste era assegnata la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività regionale - peraltro esercitata episodicamente e senza gli indispensabili strumenti di verifica - si è passati ad un altro sistema radicalmente nuovo, in cui le regioni concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonchè per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria.

Per quanto di interesse in questa sede assumono particolare rilevanza i seguenti articoli della legge n. 491 del 1993:

articolo 6, comma 6, che invita il Ministro a predisporre un disegno di legge per la riforma dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

articolo 2, comma 6, che istituisce il «Comitato permanente delle politiche

agroalimentari e forestali», organismo di coordinamento ed espressione della Conferenza Stato - Regioni, più volte richiamato dal decreto legge in esame.

In merito alla improrogabile necessità di riforma dell'A.I.M.A. sembra doveroso ricordare alcuni fra i più importanti rilievi mossi al suo operato, in questi ultimi anni, da importanti organismi Comunitari e nazionali:

a) la Commissione delle Comunità Europee e la Corte dei Conti della Comunità, la prima avendo rilevato le notevoli disfunzioni dell'A.I.M.A. e la seconda per aver accusato l'azienda di aver fatto pagamenti indebiti e di non essere stata in grado di fornire adeguate prove relative ai controlli sulle condizioni necessarie per ottenere i finanziamenti;

b) la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, che in sede di esame del fenomeno delle frodi in danno del bilancio comunitario nel settore agroalimentare ha rilevato che tali episodi criminali sono da considerarsi anche in relazione all'inadeguatezza delle attuali strutture dell'A.I.M.A.;

c) la Commissione ministeriale d'inchiesta sulle frodi A.I.M.A. ha dichiarato: «le imponenti truffe alla Comunità sono state realizzate in elusione dei controlli amministrativi e contabili ... poichè imponenti sono le smagliature del sistema dei controlli, per la responsabilità dei singoli, per inadeguatezza dei controlli, per il mancato coordinamento dei diversi soggetti preposti ai controlli, per le incertezze e le esitazioni del quadro normativo».

In aggiunta a queste considerazioni di natura patologica si deve considerare che la riforma dell'A.I.M.A. era divenuta indispensabile anche in considerazione di un aspet-

to più tecnico e correlato all'operato stesso dell'azienda. Questa azienda di Stato ha svolto, in passato, un'importante funzione istituzionale nel campo degli interventi di mercato (che vanno dalla restituzione per aiuti alimentari, alla concessione di aiuti ed indennità varie, alle compensazioni finanziarie per il ritiro dei prodotti dal mercato).

Nel corso degli ultimi anni si sono manifestate in modo sempre più evidente le disfunzioni operative dell'Azienda stessa: continui ritardi nei pagamenti, inadeguato controllo degli stoccaggi, tardivi controlli per i premi e gli aiuti. Inoltre, in conseguenza della sempre maggiore incidenza delle politiche comunitarie nella gestione del settore agroalimentare nazionale, si è verificato un graduale e costante aumento dei compiti demandati a questo Ente, le cui strutture non si sono però dimostrate sufficienti per rispondere alle mutate condizioni operative richieste dall'integrazione comunitaria e dalla liberalizzazione del commercio internazionale.

Nel settore agricolo, infatti, si è determinata una vera e propria rivoluzione quando, alla fine degli anni 1980, la politica agricola comune è entrata definitivamente in crisi.

Tra le difficoltà che hanno imposto una revisione dei meccanismi operativi della Politica agricola comune (PAC) vi sono stati la formazione di eccedenze strutturali delle principali derrate agricole di dimensioni colossali, l'aumento della spesa di sostegno dei prezzi dei prodotti agricoli, l'insolvenza dei Paesi in via di sviluppo, la crisi del commercio mondiale, il contrasto tra una domanda stagnante e un'offerta in continua crescita.

Dopo quasi due anni di trattative, il 21 maggio 1992, i Ministri dell'agricoltura della CEE hanno varato la riforma della PAC, i cui punti salienti sono:

una riduzione dei prezzi garantiti per renderli più vicini alla situazione di mercato internazionale;

una riduzione degli aiuti al reddito dei produttori calcolata non in proporzione alla produzione ma al numero di ettari coltivati;

nel caso in cui le dimensioni delle terre coltivate siano particolarmente elevate, l'a-

iuto viene concesso a condizione che una parte degli appezzamenti venga lasciata incolta (*set-aside*).

Secondo le linee guida della riforma Mac Sharry la nuova politica agricola della Unione Europea tende a disegnare due agricolture: una produttiva, forte ed orientata al mercato, ed una cosiddetta di spazio rurale, volta alla tutela dell'ambiente, delle tipicità locali e della presenza umana in ambito rurale.

Con felice sintesi è stato detto che la nuova PAC segna il passaggio dell'agricoltura dalla «protezione» alla «competizione» e questo comporta per le imprese agricole uno sforzo di adattamento alle nuove condizioni.

Le nuove scelte comunitarie e la progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali accentueranno pertanto il dualismo già esistente nella struttura della produzione agricola italiana fra le imprese in grado di confrontarsi con una realtà sempre più competitiva e la grande maggioranza delle piccole e medie aziende che esprimono in larga parte la propria vitalità nella salvaguardia dell'ambiente rurale.

L'efficienza e la competitività del primo gruppo d'impresе dovrà essere supportata con interventi nazionali che riescano ad incentivare tutte le formule organizzative idonee ad avvicinarle al mercato e riescano a mantenere la dinamica dei costi di produzione allineata con quella espressa dalle migliori realtà agricole europee.

Le difficoltà per la nostra agricoltura sono inoltre accentuate da altri due fattori esterni di rilevanza strategica.

In primo luogo in virtù dell'accordo GATT, stipulato da USA e Unione Europea, nell'arco di pochi anni il valore delle esportazioni agricole della Comunità dovrà ridursi di circa un terzo.

In secondo luogo vi è da considerare l'allargamento dell'Unione Europea ai nuovi Paesi membri. Le clausole di adesione hanno infatti concesso congrui aiuti finanziari ed agevolazioni iniziali ad essi, sia in termini di sostegno dei prezzi che di dilazioni e riduzioni dei pagamenti da effettuare al bilancio comunitario. Ciò non

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potrà che determinare un aumento della concorrenza fra le diverse agricolture nazionali e per tale motivo sarà di fondamentale importanza un'agricoltura moderna ed efficiente.

Di fronte a questi accadimenti di enorme impatto per l'economia europea e mondiale l'agricoltura italiana non è, allo stato attuale, attrezzata per reggere alla concorrenza che si profila e lo è certo meno degli altri grandi produttori agricoli europei. È questo è ancor più grave ove si consideri cosa rappresenta l'agricoltura nel nostro Paese: oltre due milioni di addetti, una produzione lorda di 60 mila miliardi di lire, un volume economico del comparto agroalimentare di 250.000 miliardi, un livello di copertura del fabbisogno alimentare nazionale dell'85 per cento. Questo settore è però caratterizzato anche da grandi problemi e contraddizioni: un disavanzo della bilancia dei pagamenti dei prodotti agroalimentari di oltre 12.000 miliardi; una diminuzione dei prezzi all'origine del 2,2 per cento nel 1993 a fronte di un aumento dei prezzi correnti di produzione del 6,5 per cento anche dovuto alla risibile superficie media delle nostre aziende agricole - si stima che oltre la metà non supera i due ettari - del tutto inadeguata a consentire uno sviluppo efficiente e concorrenziale.

Il principale elemento di freno ad un adeguato sviluppo del settore è quindi da ricercarsi proprio nell'inefficienza delle strutture produttive.

Le potenzialità distorsive sull'agricoltura nazionale - affetta da storici ritardi strutturali - insite nei meccanismi della «garanzia illimitata» sinora applicati sono state sottolineate nella relazione sul risultato dei controlli eseguiti sulla gestione finanziaria dell'A.I.M.A. da parte della Corte dei Conti, la quale ha fatto notare più volte che il «sostegno a produzioni scadenti, destinate all'intervento, non spingeva il produttore a misurarsi con le regole selettive e di efficienza del mercato...».

Ma non solo. In assenza di decisi interventi volti a sostenere gli investimenti a favore di quella parte della nostra agricoltura che ha le carte in regola per vincere la

sfida del mercato globale, l'Italia è diventata l'unico Paese della CEE che utilizza al massimo (100 per cento) e in termini assistenziali i fondi disponibili per l'intervento di mercato e poco (49,5 per cento) quelli finalizzati ad interventi strutturali. L'Italia è stata così messa sotto accusa dalla Commissione per la politica regionale e dal Parlamento Europeo per l'inadeguata utilizzazione degli strumenti comunitari di sostegno delle regioni meno favorite, previsti dai programmi integrati mediterranei (Pim). In proposito è sufficiente pensare che la Francia ha usufruito dei Pim al 97 per cento della quota di spettanza, la Grecia al 93 per cento e l'Italia si è attestata su un modesto 47 per cento, proporzione che per le regioni più povere scende al 25 per cento. Stante tale situazione la Commissione delle Comunità Europee potrebbe deliberare di destinare ad altre regioni gli stanziamenti originariamente previsti in favore del Mezzogiorno, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare.

Per tutte le ragioni sinora esposte diventa chiara la necessità di una riforma «forte» e puntuale alla quale il precedente Governo ha risposto con l'emanazione di ben quattro decreti legge, decaduti per mancata conversione nei termini; il testo contenuto nel decreto legge n. 23 attualmente in discussione recepisce in modo pressochè integrale il testo del decreto legge n. 648 del 1994.

Si deve quindi condividere la scelta del Governo ad intervenire a mezzo di un decreto legge su una questione di così scottante attualità. Gli eccezionali motivi di urgenza evidenziati non hanno purtroppo consentito di elaborare un disegno di legge d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, così come era previsto nell'articolo 6 della legge n. 491 del 1993; questo aspetto è però superabile sia in considerazione del fatto che la legge n. 491 ha rango di legge ordinaria ed è quindi modificabile da un successivo provvedimento normativo di pari grado sia perchè il decreto legge all'esame prevede poi un ampio coinvolgimento del Comitato anzidetto in tutti i momenti salienti della vita dell'Ente.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il decreto legge che siamo chiamati ad esaminare è già ampiamente illustrato nella relazione governativa allegata al disegno di legge di conversione; ci si limiterà pertanto ad esporre gli articoli più importanti e gli emendamenti di maggior rilievo approvati dalla Commissione.

Prima di passare all'esame del dettato normativo occorre sottolineare che in questi mesi la Commissione Agricoltura, chiamata ad esprimersi in sede referente sul disegno di legge istitutivo dell'E.I.M.A., ha raccolto numerosi e qualificati contributi da parte dei rappresentanti della conferenza Stato - regioni, della Coldiretti, della Confagricoltura e della Confederazione Italiana Agricoltori oltre che dai rappresentanti di organismi economici e sindacali.

L'articolo 1 trasforma l'A.I.M.A., che ha una configurazione di amministrazione autonoma, in Ente per gli interventi nel mercato agricolo, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, con personalità giuridica.

Un'importante diversità di opinioni si è manifestata in merito al rapporto fra lo Stato e le regioni. Da un punto di vista generale pare di poter osservare che la riforma dell'A.I.M.A., per essere realmente efficace deve collocarsi coerentemente nel contesto del disegno più complessivo di riforma dell'intervento pubblico in agricoltura così come è sancito dalla legge n. 491 del 1993.

È proprio in questo spirito che il quarto comma dell'articolo 1 ha previsto il coinvolgimento del Comitato permanente delle politiche agroalimentari in sede di determinazione degli indirizzi programmatici dell'E.I.M.A..

Per quanto riguarda le funzioni dell'E.I.M.A. l'art. 2 le suddivide in due categorie:

il comma 2 elenca i compiti svolti in applicazione dei regolamenti comunitari;

il comma 3 elenca le funzioni riservate all'Ente in materia di attuazione di indirizzi e di obiettivi della politica agricola nazionale.

Con riguardo alla prima tipologia di funzioni è stato previsto un ampio coinvol-

gimento delle Regioni e delle Province autonome con l'emendamento 2.5 approvato dalla Commissione, in quanto le modalità di decentramento saranno stabilite d'intesa con il Comitato permanente citato in premessa.

Lo stesso emendamento ha introdotto altre due norme molto importanti per il complesso dell'attività dell'E.I.M.A.:

la prima prevede la possibilità per l'Ente di avvalersi, nell'ambito della sua attività istruttoria, delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Questa possibilità di consultazione consentirà di porre all'attenzione delle autorità competenti le diverse istanze sollevate dagli operatori e confrontarsi con l'Amministrazione Pubblica prima dell'emanazione delle circolari applicative;

la seconda ha introdotto l'esercizio del potere di surroga da parte dell'Amministrazione statale nei confronti delle regioni che risultassero morose o inadempienti nello svolgimento delle attività ad esse delegate; ciò allo scopo di evitare il ripetersi di episodi nei quali il cattivo funzionamento degli apparati amministrativi locali ha finito con il danneggiare gli aventi diritto all'erogazione delle provvidenze finanziarie.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge si provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori. Questo è uno degli argomenti più delicati della riforma; giova infatti ricordare che i fenomeni di maggiore estensione degli illeciti si sono verificati, nel passato, nel momento dell'intervento degli assuntori e in quello del passaggio alla commercializzazione: si calcola, in proposito, che dei circa seimila miliardi destinati dalla Unione Europea al comparto agricolo, il 65 per cento viene intercettato dal sistema delle assuntorie, da una rete commerciale speculativa che è alla fonte di numerosi illeciti.

Una nuova disposizione, introdotta dalla Commissione Agricoltura con l'articolo 2-bis, è di notevole interesse poichè consentirà di accelerare l'immissione di risorse finanziarie nel circuito produttivo e di dare

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una risposta concreta alle esigenze del mondo agricolo. Nei casi in cui viene richiesta un'erogazione finanziaria all'Ente si consente la corresponsione di anticipazioni pari al 95 per cento dell'importo presuntivamente dovuto purchè sia prevista un'adeguata garanzia fideiussoria.

Tale soluzione, che non grava di alcun rischio l'Ente erogatore che libererà la garanzia solo a controlli effettuati, potrebbe consentire ai beneficiari di ottenere un flusso finanziario più regolare almeno comparabile con quello degli altri Paesi della Comunità.

Un problema estremamente delicato riguarda poi gli organi del nuovo Ente disciplinati in cinque articoli (dal n. 5 al n. 10).

Il disegno di legge del Governo prevede che il Ministro delle risorse agricole e forestali sia, *ope legis*, anche il Presidente del Consiglio dell'E.I.M.A. Era stata anche avanzata la proposta di affidare direttamente ad un amministratore unico - che risponda direttamente del suo operato - il compito di gestione, al fine di garantire una maggiore snellezza e rapidità decisionale, riservando invece al Ministro ed al Comitato permanente delle politiche agroalimentari il compito della decisione politica. In ogni caso, in considerazione delle caratteristiche dei compiti demandati al nuovo Ente, sembra opportuno che la guida dello stesso sia stata affidata ad un organo politico che poi, tramite la delega contenuta nell'articolo 6, potrà delegare all'Amministratore le funzioni propriamente gestionali.

Nel corso dei dibattiti in Commissione si è registrato un pieno consenso sulla necessità di istituire un Comitato Consultivo, sede istituzionale per la partecipazione degli operatori. La chiamata delle organizzazioni professionali ad essere partecipi e responsabili nell'amministrazione dell'Ente preposto ad erogare la quasi totalità degli aiuti che vanno ed andranno alle aziende agricole, serve a rispondere puntualmente alle richieste di rappresentanza di interessi e di coinvolgimento partecipativo avanzate ormai da molto tempo.

In tale sede dovranno quindi essere adeguatamente rappresentate sia le organizzazioni professionali agricole che le organizzazioni dell'industria agroalimentare al fine di consentire la più ampia concertazione circa l'attività dell'Ente. È infine auspicabile che facciano parte del Comitato Consultivo anche alcuni delegati delle regioni in relazione alle diverse zone geografiche, al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze delle realtà locali.

Un aspetto molto controverso riguarda la soluzione normativa prescelta a proposito della composizione, dei compiti e della durata degli organi dell'Ente (Consiglio, Amministratore e Comitato Consultivo). Il decreto governativo, infatti, ha utilizzato ampiamente lo strumento della delegificazione rinviando queste scelte ad un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

Tale soluzione, adottata evidentemente nello spirito di snellire l'*iter* parlamentare, ha però sollevato critiche da parte di coloro che ritengono non adeguato, sotto il profilo giuridico, che la materia della composizione e delle attribuzioni degli organi e dei comitati sia rimessa alla determinazione di un provvedimento amministrativo. Si deve, in ogni caso, ritenere tale soluzione coerente con l'esigenza di elasticità della nuova struttura, poichè solo al momento dell'effettiva operatività, si potranno individuare puntualmente le composizioni ed i compiti degli organi preposti alla guida dell'Ente stesso.

La Commissione ha inoltre approvato un emendamento (7.4) che ha soppresso la lettera *d*) dell'articolo 7, comma 2. Tale norma prevedeva che a mezzo del regolamento previsto dall'articolo 14 dello stesso decreto legge si sarebbero stabilite le modalità di controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente da parte della Corte dei Conti. In proposito si rileva che il controllo della Corte dei Conti è sottoposto a riserva di legge da parte dell'articolo 100 della Costituzione e che pertanto non può essere disciplinato da un atto amministrativo quale è un regolamento ministeriale.



In riferimento al servizio di informatica necessario alla gestione degli adempimenti di cui all'articolo 2 (erogazione provvidenze finanziarie), riservato dall'articolo 11 comma 10 in via esclusiva al S.I.A.N. (Sistema Informatico Agricolo Nazionale), la Commissione ha ritenuto che tale scelta non desse le sufficienti garanzie di efficienza e trasparenza e che, pertanto, fosse opportuno rinviare la questione ed attendere il completamento della ristrutturazione dell'apparato informatico pubblico.

Un emendamento di grande importanza approvato dalla Commissione è quello con il quale è stato riformulato l'intero articolo 16 in materia di controlli comunitari. La costituzione di agenzie prevista dall'articolo 16 fa fronte all'esigenza di riorganizzare il sistema dei controlli comunitari relativi alle operazioni finanziate dal Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA - Sezione garanzia, esigenza che deriva dalle previsioni contenute in due regolamenti Comunitari. Le vistose lacune manifestate dall'attuale sistema hanno determinato un ampio contenzioso con le istituzioni Comunitarie, sfociato in continui controlli, nel mancato riconoscimento di spese ritenute non ammissibili, nella sospensione della erogazione di contributi.

La Commissione Agricoltura ha approvato un emendamento con cui ha riformulato interamente l'articolo 16. Il comma 1 limita la costituzione di agenzie ai soli casi in cui ciò sia espressamente indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari. La prevista liquidazione dell'Agecontrol dovrà essere valutata con attenzione in funzione della prevalenza delle norme comunitarie su quelle nazionali, in considerazione del fatto che tale agenzia è stata costituita per espressa applicazione dei Regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85.

Nei commi successivi si prevede l'istituzione di un apposito reparto della Guardia di Finanza, specializzato nella prevenzione e nella repressione delle violazioni alla normativa comunitaria. Tale norma, in considerazione della sua delicatezza e del grande impatto che potrà determinare per

l'intera agricoltura, merita certo un'approfondimento.

In primo luogo è opportuno osservare che i lavori della Commissione parlamentare antimafia nel corso della XI Legislatura hanno messo in evidenza in modo chiaro ed univoco come oggi il fenomeno delle frodi comunitarie si intrecci con il circuito mafioso (specialmente nel settore dell'agricoltura), sino al riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite, in particolar modo nel settore dell'intermediazione, tra il momento della produzione o della trasformazione e l'A.I.M.A.. Ecco quindi scaturire la necessità di una forte attività di controllo delle frodi comunitarie, che incidono direttamente sul bilancio comunitario, minano il prestigio della comunità e ritardano l'azione di integrazione europea.

Infine va rilevato che il manifestarsi con diverse intensità dell'indebita percezione di contributi comunitari, ingenera un clima di reciproca diffidenza tra gli Stati membri, minandone il clima di fiducia e concordia tanto necessario per progredire nella strada dell'Unione europea. Proprio la necessità prioritaria di un'efficace azione di vigilanza e controllo coordinata, sistematica e continuativa nel settore, sia di iniziativa che a richiesta delle competenti autorità nazionali o comunitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 11 del Regolamento CEE n. 4045/89 e 209A, comma 1 del Trattato di Maastricht, ha determinato la Commissione parlamentare antimafia della XI Legislatura a formulare alcune importanti proposte, tra cui quella di un provvedimento urgente che istituisca un Nucleo speciale della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie, che sia in grado di condurre, in ambito nazionale, anche a richiesta delle autorità comunitarie, accertamenti su larga scala, caratterizzati da incisività, efficienza e, soprattutto, da un'attività di *intelligence* che consenta di risalire alla reale natura dei fatti economici, al di là delle risultanze meramente formali e documentali.

L'istituzione di un apposito reparto della Guardia di Finanza dovrà però essere valutata con attenzione in considerazione del dettato normativo contenuto nell'arti-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 8 della legge n. 491 del 1993; questo articolo, infatti, prevede la possibilità di avvalersi dell'Arma dei carabinieri anche al fine di svolgere controlli nel settore dei reati in danno alla Comunità economica europea (comma 1, lettera a) e si dovrà effettuare un'adeguata valutazione delle due norme al fine di evitare l'insorgere di pericolosi conflitti di competenza.

Si ritiene che una riforma urgente e puntuale dell'A.I.M.A. sia necessaria ed improrogabile per un duplice ordine di motivi:

da un lato, per bloccare le situazioni di illecito - alle quali si è dinanzi accennato - e che tanto hanno offuscato l'immagine del nostro Paese nell'ambito della Unione Europea;

dall'altro, per effettuare quelle modifiche strutturali che consentano di operare con la necessaria celerità degli interventi e di rispettare i diritti degli agricoltori.

La presente riforma ha quindi l'ambizione di fornire un'adeguata risposta alle esigenze di efficienza e di trasparenza dell'attività in questione e di attuarla nel modo più idoneo a fronteggiare con maggiore tempestività le politiche agrarie comunitarie.

Nonostante la delicatezza della situazione, che avrebbe dovuto suggerire una fattiva collaborazione di tutte le parti politiche nell'interesse del Paese, il disegno di legge all'esame è stato protagonista di un tormentato *iter* legislativo.

In merito si intende ricordare agli onorevoli colleghi che durante i lavori della Commissione sono stati presentati ben 90 emendamenti al disegno di legge n. 900; pur in presenza di un così grande numero di modifiche proposte al disegno di legge governativo la Commissione operò alacramente approvando oltre il 50 per cento del testo all'esame. Decaduto il decreto legge per mancata conversione nei termini e nonostante si fosse raggiunto l'accordo su quasi tutti gli aspetti più spinosi del decreto in conversione, vennero presentati altri 45

emendamenti al disegno di legge n. 1175, vanificando, in tal modo, gran parte del lavoro svolto sino a quel momento.

La Commissione Agricoltura ha infine approvato il testo con le modifiche esposte ed ha anche approvato gli emendamenti necessari per soddisfare le condizioni poste dalla I Commissione Affari Costituzionali e dalla V Commissione Bilancio per dare il parere favorevole.

Si intende infine osservare che, nonostante la notevole attenzione dedicata dalla Commissione Agricoltura in questi mesi al decreto legge in esame e le difficoltà sempre più accentuate che la situazione di incertezza sta creando all'attuale Direzione dell'E.I.M.A., il fatto che siano stati presentati ancora numerosi emendamenti, anche su argomenti di rilievo quali la determinazione della struttura stessa dell'Ente, fa temere che sia necessario ancora un lungo percorso parlamentare prima di giungere all'approvazione del disegno di legge.

Non possiamo e non dobbiamo però dimenticare cosa rappresenti l'E.I.M.A. per la nostra agricoltura. A tale scopo sarà certo utile riportare il principale indicatore della sua attività, ovvero la consistenza finanziaria degli aiuti e dei premi alla produzione erogati negli scorsi anni: lire 5.305 miliardi nel 1991 (3.867 per aiuti e 1.438 per integrazioni di reddito); lire 4.718 miliardi nel 1992 (3.433 per aiuti e 1.285 per integrazioni); lire 6.000 miliardi nel 1993 (3.400 per aiuti e 2.600 per integrazioni).

È quindi auspicabile che il Parlamento approvi in tempi rapidi e con il più ampio consenso delle forze politiche questo decreto istitutivo dell'E.I.M.A., poichè esso si rivolge ai due milioni di agricoltori italiani, di qualunque regione o forza politica di appartenenza, nella speranza che esso costituisca un primo importante passo nel cammino della modernizzazione del settore agricolo, che tanto contributo può dare alla crescita sociale, economica e civile del Paese.

BUCCI, relatore

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sui disegni di legge nn. 480 e 603**

(Estensore: D'IPPOLITO VITALE)

19 ottobre 1994

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime - per quanto di competenza - parere favorevole, pur rilevando che le disposizioni relative agli organi dell'Ente si prestano a talune obiezioni critiche, con particolare riferimento alla eccessiva autonomia ad essi conferita nei riguardi dell'indirizzo politico del Ministro competente; ulteriori perplessità sorgono in riferimento ai poteri attribuiti all'amministratore dell'Ente nonché alla prescrizione, che sarebbe più opportuno trasformare in semplice facoltà, di avvalersi di collaborazioni esterne.

**sul disegno di legge n. 1327**

(Estensore: MAGLIOZZI)

7 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime - per quanto di competenza - parere favorevole, osservando che esso è stato adottato, così come i precedenti, in assenza dell'intesa con il Comitato per le politiche agro-alimentari e forestali prescritta dalla normativa comunitaria alla quale si intende conferire attuazione.

Si rileva, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *d*) potrebbe essere in contrasto con la riserva di legge di cui all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sui disegni di legge nn. 679, 480 e 603**

(Estensore: PODESTÀ)

13 settembre 1994

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge - per quanto di competenza - dichiara, su quello n. 679, il proprio nulla osta, a condizione che gli effetti finanziari dei restanti due disegni di legge vengano assorbiti nel decreto-legge in titolo.

**sul disegno di legge n. 1327**

(Estensore: CHERCHI)

7 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime - per quanto di competenza - parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 12, comma 6, sia indicato che le assunzioni ivi previste devono trovare compensazione all'interno della ristrutturazione dell'organico dell'EIMA.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «medesimi» aggiungere le seguenti: «e predisporre un programma annuale di interventi che sarà sottoposto al CIPE».*

**1.1****Art. 2.**

*Sopprimere il comma 1.*

**2.100**

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «stipulando» sino alla fine della lettera con le seguenti: «Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo l'Ente, d'intesa con il Comitato, definisce le modalità di decentramento alle Regioni e alle Province autonome riservandosi comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza. Per quanto attiene alla attività istruttoria l'Ente si avvale anche delle organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di prodotto».*

**2.5**

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**2.10**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**  
*(Anticipazioni)*

1. È ammessa la corresponsione di anticipazioni, nella misura del 95 per cento, sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da parte

dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli interessati sia corredata, oltrechè dalla prescritta documentazione, da titolo di garanzia fideiussoria, rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da un ente assicurativo».

**2.0.1****Art. 7.**

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**7.4****Art. 10.**

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «l'economicità» fino alla fine del comma.*

**10.1****Art. 11.**

*Sopprimere il comma 10.*

**11.4**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Servizio ispettivo)*

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui al sesto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sono demandati al Servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che si avvale del Corpo forestale dello Stato.

**11.0.1**

**Art. 12.**

*Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Gli oneri relativi alle predette assunzioni devono trovare corresponsione all'interno della ristrutturazione dell'organico dell'EIMA».*

**12.2****Art. 16.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - (Controlli comunitari). - 1. I controlli preventivi definiti dai regolamenti CEE o espressamente individuati dall'Ente sono delegati tramite convenzioni alle Regioni, Province, o Province autonome sotto la sorveglianza dell'Ente medesimo. La costituzione di agenzie è autorizzata solo nei casi in cui ciò sia espressamente indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari. In tal caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà essere strutturata d'intesa con il Comitato. L'Agecontrol Spa viene posta in liquidazione nell'anno 1996 a cura dell'Ente.

2. Al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, anche con riferimento al disposto dell'articolo 11, comma 5, del presente decreto, è istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti allo stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio generale per l'Unione europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il personale del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli, procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

4. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere utilizzati anche ai fini fiscali dal personale del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti deputati all'esecuzione dei controlli.

5. Per l'esecuzione delle attività di cui ai commi precedenti il Nucleo speciale può delegare il Comando della Guardia di finanza competente per territorio.

6. Ferma restando l'autonomia operativa del Nucleo speciale e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati alla esecuzione di accertamenti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana, con proprio decreto, un apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività delle predette articolazioni con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.

7. Con provvedimenti del Comandante generale della Guardia di finanza, adottati a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede per altre misure organizzative».

**16.2**



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 maggio 1994, n. 314, 25 luglio 1994, n. 464, 23 settembre 1994, n. 548, e 25 novembre 1994, n. 648.

*Decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995 (\*).*

**Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo -  
E.I.M.A.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

*(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attività)*

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

(\*) V., inoltre, il successivo errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

## Articolo 2.

### *(Funzioni dell'Ente)*

1. L'Ente predispone un programma di interventi che sarà sottoposto al CIPE su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, stipulando con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni; tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

4. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

### Articolo 3.

#### *(Finanziamento delle attività)*

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

### Articolo 4.

#### *(Patrimonio dell'Ente)*

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

## Articolo 5.

*(Organi dell'Ente)*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) l'amministratore;
- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 durano in carica cinque anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del comitato consultivo, non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

## Articolo 6.

*(Il presidente)*

1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio e in tale funzione può delegare un Sottosegretario ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

## Articolo 7.

*(Il consiglio)*

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro ed è composto da sette membri.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

- a) la composizione del consiglio, di cui almeno un membro designato dal comitato;
- b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;
- c) i compiti e le attribuzioni del consiglio;
- d) il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

## Articolo 8.

*(L'amministratore)*

1. L'amministratore è nominato dal presidente, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
  - a) la durata dell'incarico;
  - b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
  - c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;
  - d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;
  - e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

## Articolo 9.

*(Il comitato consultivo)*

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
  - a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;
  - b) i compiti del comitato.

## Articolo 10.

*(Il collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:
  - a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;
  - b) due dal Ministro del tesoro;
  - c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
  - d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

## Articolo 11.

*(Ordinamento contabile)*

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno, che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

10. Per la gestione degli adempimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. si avvale esclusivamente delle strutture e dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, al fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle basi informative e delle procedure d'automazione, riducendo altresì i costi complessivi a carico dell'amministrazione.

## Articolo 12.

*(Il personale)*

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2 il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Per assicurare l'efficiente attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloquio, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro, tre unità di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale.



## Articolo 13.

*(Rappresentanza in giudizio)*

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

## Articolo 14.

*(Regolamenti di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

## Articolo 15.

*(Norme transitorie)*

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonchè quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

## Articolo 16.

*(Controlli comunitari)*

1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989,

n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a., per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici delle costituenti agenzie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.

5. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

6. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea o del diploma di perito agrario o agro-tecnico.

7. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

#### Articolo 17.

##### *(Norme di copertura)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6 miliardi per l'anno 1994, in lire 4 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'E.I.M.A., che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1995 e a lire 10 miliardi per gli anni 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 7080 del predetto stato di previsione per l'anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 18.

*(Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568).*

1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

#### Articolo 19.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1995.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - FANTOZZI - FRATTINI -  
MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

**DISEGNO DI LEGGE N. 480**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BORRONI ED ALTRI

**Art. 1.**

*(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo e disciplina della sua attività)*

1. L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), di seguito denominato «Ente», con sede in Roma. L'Ente è strumento operativo dello Stato, delle regioni e delle province autonome; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

2. Il Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, determina le linee e gli indirizzi programmatici di politica agricola e agroindustriale dell'Ente e ne indica gli obiettivi. Il Ministro è tenuto a fare eseguire quanto disposto e vigila affinché l'Ente si adegui agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti. Il Ministro rende conto annualmente al Parlamento del bilancio dell'Ente corredandolo di una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati dell'Ente.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto, dall'amministratore di cui all'articolo 6, d'intesa con il Ministro e il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di seguito chiamato «Comitato», ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

4. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

5. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

**Art. 2.**

*(Funzioni dell'Ente)*

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Comunità europea, in applicazione di regolamenti comunitari, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dai regolamenti della Comunità europea.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi di politica agricola nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ente:

a) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

b) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Comunità europea;

c) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. L'Ente, per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'articolo 2, si avvale di organismi costituiti da produttori agricoli singoli o associati che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori secondo i criteri di cui alla prima parte del presente comma. La gestione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, per quanto attiene all'istruttoria, all'erogazione di risorse finanziarie e relativo controllo è decentrata a livello regionale. L'Ente definisce le modalità di esercizio d'intesa con le regioni, e per quanto attiene all'attività istruttoria si avvale delle organizzazioni professionali agricole.

## Art. 3.

*(Finanziamento delle attività)*

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente si avvale dei fondi costituiti dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli introiti previsti dalla legge.

## Art. 4.

*(Patrimonio dell'Ente)*

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

## Art. 5.

*(Organi dell'Ente)*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) l'amministratore;
- b) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore e dei membri del collegio dei revisori dei conti è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti del collegio dei revisori.

## Art. 6.

*(L'amministratore)*

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente.

2. In caso di assenza le funzioni vengono svolte da un dirigente nominato dall'amministratore all'inizio del suo mandato, ovvero dal dirigente più anziano.

3. L'amministratore è nominato dal Ministro di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, delle finanze e del tesoro, fra soggetti di provata professionalità ed esperienza i quali nel quinquennio antecedente la nomina non abbiano assunto incarichi e svolto attività professionale per l'AIMA o per privati che abbiano intrattenuto rapporti con l'AIMA ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) attua i programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri, le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) adotta la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto regolamento attribuisce alla sua competenza.

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguiti dall'Ente medesimo.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 13, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

c) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

d) i casi in cui l'Amministratore può essere revocato dal Ministro.

## Art. 7.

*(Il Comitato consultivo e i gruppi di consultazione)*

1. Il Comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro ed è presieduto dall'Amministratore.

2. Il Comitato consultivo è composto da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel Comitato nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Il Comitato consultivo è convocato dall'amministratore o dal suo delegato almeno una volta al mese sulle materie relative ai compiti istituzionali dell'Ente.

4. L'amministratore può costituire, su temi ed argomenti specifici, gruppi di consultazione composti da rappresentanti di unioni di prodotto, organismi cooperativi e dell'industria alimentare.

## Art. 8.

*(Il collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura contabile o tra gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali, per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori informa l'amministratore sui risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro ed alla Corte dei conti.

6. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

## Art. 9.

*(Ordinamento contabile)*

1. Lo statuto definisce le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo della Corte dei conti è svolto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dell'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è diretta-

mente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa commessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo. Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Il Governo istituisce, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un apposito reparto della Guardia di finanza con il compito della prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle comunità europee o dello Stato italiano, nonchè per i compiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

7. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 6 la Guardia di finanza procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29, settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

## Art. 10.

*(Servizio ispettivo)*

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sono demandati al Servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 491 del 1993.

2. Il Servizio informa l'amministratore il quale ne dà conto nella relazione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 6.

## Art. 11.

*(Il personale)*

1. Al personale dell'Ente si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successi-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ve modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle Aziende e amministrazioni autonome dello Stato di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Il personale in servizio presso l'AIMA transita alle dipendenze dell'Ente conservando il trattamento economico complessivo e quello giuridico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, l'Amministratore, nei sessanta giorni successivi, adotta il regolamento dei servizi dell'Ente.

## Art. 12.

*(Rappresentanza in giudizio)*

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

## Art. 13.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Il Ministro, con regolamento da emanarsi, di intesa con il Comitato, entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2.

## Art. 14.

*(Norme transitorie)*

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 14 si applicano all'Ente, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dal regolamento stesso.

2. Sino alla nomina dell'Amministratore, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al Consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi della citata legge n. 610 del 1982, e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985 anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. Sino alla nomina dell'Amministratore, il direttore generale dell'AIMA svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla citata legge n. 610 del 1982 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonchè quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

## Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**DISEGNO DI LEGGE N. 603**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ROBUSTI

**Art. 1.**

*(Istituzione dell'Ente  
per gli interventi sul mercato agricolo  
e disciplina della sua attività)*

1. L'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi sul mercato agricolo (EIMA), con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Ente».

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle leggi relative alle persone giuridiche.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 d'intesa con il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali di seguito definito «Ministro» e con il Comitato permanente delle politiche agro alimentari e forestali di cui all'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito definito «Comitato», ed approvato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro d'intesa con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e delle politiche comunitarie, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di agricoltura, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato, anche sulla base degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agro-industriale determinati dalla Unione europea e dalla politica agricola nazionale, indica le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in un

periodo compreso tra l'11 novembre ed il 15 dicembre, una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati dell'Ente specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo. Il bilancio dell'Ente deve essere presentato al Parlamento entro i termini stabiliti dalla legge.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

**Art. 2.***(Funzioni dell'Ente)*

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi del settore agricolo di cui all'articolo 1, comma 4, l'Ente, anche avvalendosi delle regioni e province autonome,

a) attua i disposti dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) cura, entro i termini indicati dai regolamenti comunitari e comunque con la massima celerità operativa, utilizzando mediante apposite convenzioni, le strutture regionali e delle province autonome, l'istruttoria, il controllo formale, ed i controlli *ex-ante* previsti dai regolamenti comunitari, della gestione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili;

d) provvede, attraverso le regioni, le province e le province autonome, mediante apposite convenzioni, alla gestione, nella fase dell'istruzione e del finanziamento e del controllo formale ed i *ex-ante* previsti dai regolamenti comunitari, di piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli;

e) coordina l'intervento nazionale sul mercato agricolo anche attraverso conven-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni con le regioni, e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

f) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità a programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

g) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extra comunitari per scopi promozionali;

h) esercita tutti gli altri compiti affidategli dalla legge e dai regolamenti della Comunità europea.

2. L'Ente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, definiti d'intesa con le Regioni e le province autonome, si avvale preferibilmente di organismi non sindacali costituiti da produttori agricoli singoli o associati. In tal senso l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

## Art. 3.

*(Finanziamento delle attività)*

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

## Art. 4.

*(Patrimonio dell'Ente)*

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

## Art. 5.

*(Organi dell'Ente)*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) l'amministratore;
- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori;

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e la relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agro-industriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

## Art. 6.

*(Il presidente)*

1. Il presidente dell'Ente è il Ministro. Egli presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare ad un Sottosegretario.

## Art. 7.

*(Il consiglio)*

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro, dura in carica tre anni, e risulta composto da nove membri di cui:

- a) tre espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
- b) uno individuato tra i membri del comitato permanente delle politiche agro

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alimentari e forestali, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 491;

c) uno individuato tra i membri del comitato permanente per la veterinaria e zootecnia, di cui al comma 1 dell'articolo 3, della citata legge n. 491 del 1993;

d) uno individuato tra i membri del comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli, di cui al comma 1 dell'articolo 4, della citata legge n. 491 del 1993);

e) uno appartenente all'ente per la ricerca agroalimentare e forestale, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 491 del 1993;

f) uno individuato tra i direttori generali del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

g) uno espresso dal Ministro delle politiche comunitarie. Il consiglio dura in carica 3 anni.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità.

3. I compiti e le attribuzioni del consiglio devono essere definiti nello statuto di cui all'articolo 5.

## Art. 8.

*(L'amministratore e direttore generale)*

1. L'amministratore è nominato dal presidente e dura in carica tre anni. Alla nomina si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Con regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di amministratore e le incompatibilità;

b) i casi nei quali l'amministratore può essere revocato dal presidente;

c) i compiti e le attribuzioni dell'amministratore e direttore generale devono essere definiti nello statuto di cui all'articolo 1.

## Art. 9.

*(Comitato consultivo)*

1. Il Comitato consultivo, nominato con decreto del ministro, è presieduto dal presidente dell'Ente, e dura in carica cinque anni.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti il numero dei componenti, la composizione ed i compiti del comitato.

3. Nel comitato consultivo devono risultare nominati tra gli altri:

a) tre membri scelti nelle organizzazioni professionali agricole presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) tre membri scelti nelle associazioni industriali, e del commercio agro industriale;

c) tre membri scelti tra gli ordini professionali di attinenza alla produzione agricola, alimentare, forestale;

d) un membro scelto nelle associazioni di produttori dei settori del latte, della carne, del tabacco, dei semi oleosi, degli ortofrutti, del cotone, della pesca, del legno, dei cereali, singolarmente rappresentanti.

4. Il Comitato è convocato di norma almeno una volta al mese e può costituire gruppi di consultazione nominati dal presidente del Comitato medesimo al fine di approfondire problematiche specifiche anche avvalendosi della collaborazione di esperti.

## Art. 10.

*(Il collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque componenti iscritti nel registro dei revisori contabili, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura amministrativa o contabile o tra gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) uno scelto dal Presidente del Consiglio tra i componenti degli ordini professionali abilitati alla certificazione di bilancio;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) uno scelto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

d) due scelti dal Ministro del tesoro, individuati tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della ragioneria generale dello Stato, i quali per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro, e scelti tra i dirigenti della ragioneria generale dello Stato.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili e può esprimere pareri sull'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione e sui processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

6. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

7. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo rimane in carica il collegio nominato ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610.

## Art. 11.

*(Ordinamento contabile)*

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati delle attività agli obiettivi programmatici e, comparativamente, i costi, i modi ed i tempi di esse.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili a cui essi fanno riferimento importa la decadenza dell'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo dell'Ente è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

## Art. 12.

*(Il personale)*

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto del

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale delle Aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2 risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

## Art. 13.

*(Rappresentanza in giudizio)*

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale della Avvocatura dello Stato.

## Art. 14.

*(Regolamenti di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, dà attuazione a quanto disposto negli articoli 7, 8 e 9.

## Art. 15.

*(Istituzione del nucleo speciale della guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie)*

1. È istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di

finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie, di seguito denominato «Nucleo speciale», con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria ed alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio generale per l'Unione Europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato, anche in ottemperanza ai vincoli previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89, 1307/91 e 2075/92.

## Art. 16.

*(Facoltà)*

1. I compiti di cui all'articolo 15 sono svolti nei confronti dei soggetti che pongono in essere operazioni influenti direttamente o indirettamente sul bilancio generale per l'Unione europea o, comunque, sugli interessi finanziari comunitari o sul bilancio dello Stato.

2. Ai fini dell'espletamento dei suddetti compiti, il personale del Nucleo speciale e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della norme del codice di procedura penale.

3. I dati, i documenti e le notizie acquisiti nell'esercizio delle suddette facoltà possono essere utilizzati anche ai fini fiscali dal personale del nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione dei controlli. Quelli acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, possono essere utilizzati ai fini comunitari e fiscali previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 17.

(Attività ispettiva)

1. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli Stati membri, il Nucleo speciale di polizia comunitaria può disporre l'esecuzione, in ambito nazionale, di ispezioni, verificazioni e ricerche e di ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la repressione delle violazioni di cui all'articolo 15. I funzionari di altri Stati membri possono partecipare ai controlli a condizioni di reciprocità. Il Nucleo speciale coadiuva, su richiesta, la Commissione e la Corte dei conti della Comunità europea, nell'esecuzione dei controlli e delle verifiche nazionali.

2. Il Nucleo speciale può altresì richiedere alla Commissione ed alle competenti autorità degli Stati membri, l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione di notizie, dati e informazioni, utilizzabili anche ai fini fiscali.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, il Nucleo speciale può delegare il comando della Guardia di finanza competente per territorio.

## Art. 18.

(Scritture contabili)

1. In materia di tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture contabili, comunque riconducibili ad operazioni direttamente o indirettamente influenti sul bilancio per l'Unione europea o, in generale, sugli interessi finanziari comunitari o sul bilancio dello Stato, si applicano le norme previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di inosservanza dei relativi obblighi ovvero di rifiuto di esibizione o comunque di impedimento all'ispezio-

ne dei suddetti documenti e scritture contabili, si applica, per ogni violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

2. Per rifiuto di esibizione, ai sensi del comma 1, si intendono anche la dichiarazione di non possedere i suddetti documenti ovvero la sottrazione di essi all'ispezione.

3. Se il soggetto sottoposto a controllo dichiara che i documenti commerciali o alcuni di essi si trovano presso terzi, deve esibire un'attestazione del tenentario recante la specificazione dei documenti in suo possesso. Se l'attestazione non è esibita si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Alla stessa pena soggiace il soggetto che ha rilasciato l'attestazione qualora si opponga all'accesso o non esibisca in tutto o in parte i documenti in suo possesso. Per le aziende agricole è sufficiente che il soggetto sottoposto a controllo o un suo sostituto dichiarino a verbale dove si trovano i documenti contabili in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma, salva l'eventuale rilevanza penale del fatto.

4. Ai fini del presente articolo per documenti commerciali si intende il complesso dei libri, registri, scritture contabili, fatture, corrispondenza spedita e ricevuta ed ogni altro documento relativo all'attività del soggetto sottoposto a controllo, riconducibili direttamente od indirettamente ad operazioni comunque influenti sul bilancio per l'Unione europea o, in generale, sugli interessi finanziari comunitari o sul bilancio dello Stato.

## Art. 19.

(Conservazione della documentazione)

1. I documenti commerciali di cui all'articolo 18 devono essere conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati redatti, salva l'osservanza dei diversi maggiori termini eventualmente previsti dalle vigenti leggi.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Chi non conserva i documenti di cui al comma 1 è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

## Art. 20.

*(Sanzioni amministrative)*

1. Alle violazioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo II della legge 24 novembre 1981, n. 689, come integrate dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

## Art. 21.

*(Norme di coordinamento)*

1. Ferma restando l'autonomia operativa del nucleo speciale e degli altri reparti della Guardia di finanza deputati all'esecuzione di accertamenti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con gli altri ministri interessati dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore emana, con proprio decreto, un apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività delle predette articolazioni con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.

2. Con provvedimenti del Comandante generale della guardia di finanza, adottati, a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede per le altre misure organizzative.

## Art. 22.

*(Norme transitorie)*

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, com-

ma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nella parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'AIMA, ai sensi della citata legge n. 610 del 1982 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa dell'adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla citata legge n. 610 del 1982 ed al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'AIMA, svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla citata legge n. 610 del 1982 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Per quanto specificato all'articolo 7, il Ministro può surrogare i membri del Consiglio sino all'attuazione dei singoli comitati indicati.

6. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

## Art. 23.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

